



COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia

Via Milano, 14 - 25070 Provaglio Val Sabbia (BS) tel 0365 84112 - fax 0365 894421

E-mail: demografici@comune.provagliovalsabbia.bs.it

PEC: protocollo@pec.comune.provagliovalsabbia.bs.it

Cod. fiscale 00867640179 - Partita IVA 00584100986

Ordinanza n. 09-2026 del 30 aprile 2026

ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI, DIVIETO DI SOSTA SU ENTRAMBE I LATI DELLA SEDE STRADALE, DIVIETO DI SORPASSO E RIDUZIONE DELLA VELOCITA' A 30 KM/H IN VIA BELVEDERE, VIA BRESCIA, VIA CASTELLO, VIA GENERALE REVERBERI, VIA IV NOVEMBRE, VIA A. MANZONI, VIA MILANO, VIA PRIMO MAGGIO, VIA PROVINCIALE, VIA SANTA MARIA, VIA XXV APRILE, VIA BELVEDERE (LOC. ZARNICO) E VIA SANTA MARIA (STRADA PER LUDRIO) PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, DALLE ORE 7:00 DEL GIORNO 6 MAGGIO 2026 FINO AL TERMINE DEI LAVORI, NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2026.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

VISTA la richiesta di ordinanza pervenuta in data 30 aprile 2026 protocollo n. 1276 da parte della società Sole Immomec spa con sede in via Aeroporto n. 18 - Montichiari (BS) P. IVA 00633400981 - C.F. 01504130178 per l'istituzione del senso unico alternato con movieri, divieto di sosta su entrambe i lati della sede stradale, divieto di sorpasso e riduzione della velocità a 30 Km/h in via Belvedere, via Brescia, via Castello, via Generale Reverberi, via IV Novembre, via A. Manzoni, via Milano, via Primo Maggio, via Provinciale, via Santa Maria, via XXV Aprile, via Belvedere (loc. Zarnico) e via Santa Maria (strada per Ludrio) per lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa, dalle ore 7:00 del giorno 6 maggio 2026 fino al termine dei lavori, non oltre il 30 giugno 2026;

RITENUTO necessario provvedere all'istituzione senso unico alternato con movieri, divieto di sosta su entrambe i lati della sede stradale, divieto di sorpasso e riduzione della velocità a 30 Km/h nelle vie sopra indicate, al fine di poter eseguire il rifacimento della pavimentazione bituminosa, per conto di Unareti spa, da parte della ditta Sole Immomec spa con sede in via Aeroporto n. 18 - Montichiari (BS) P. IVA 00633400981 - C.F. 01504130178;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la pubblica sicurezza e incolumità durante l'esecuzione dei lavori;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs del 30/04/1992 ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495 del 16/12/1992:

VISTI gli art. 2-5-6-7 del Codice della Strada

VISTO il D.Lgs 267/2000;

TENUTO CONTO della presenza degli addetti alla regolazione del traffico, garantiti dalla ditta richiedente;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI, DIVIETO DI SOSTA SU ENTRAMBE I LATI DELLA SEDE STRADALE, DIVIETO DI SORPASSO E RIDUZIONE DELLA VELOCITA' A 30 KM/H IN VIA BELVEDERE, VIA BRESCIA, VIA CASTELLO, VIA GENERALE REVERBERI, VIA IV NOVEMBRE, VIA A. MANZONI, VIA MILANO, VIA PRIMO MAGGIO, VIA PROVINCIALE, VIA SANTA MARIA, VIA XXV APRILE, VIA BELVEDERE (LOC. ZARNICO) E VIA SANTA MARIA (STRADA PER LUDRIO) PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, DALLE ORE 7:00 DEL GIORNO 6 MAGGIO 2026 FINO AL TERMINE DEI LAVORI, NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2026.

Questa amministrazione si ritiene pertanto sollevata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a causa di eventi non manifesti al momento del rilascio della presente ordinanza, declina altresì ogni responsabilità verso terzi.

La presente ordinanza viene pubblicata all' Albo Comunale On-Line.

PRESCRIVE

- al termine dell'occupazione l'area dovrà essere lasciata completamente sgombra da qualsiasi rifiuto, materiale o attrezzatura e dovrà essere completamente pulita;
- eventuali danni al piano viabile causati dall'occupazione autorizzata dovranno essere ripristinati a cura e spese dell'impresa titolare della presente ordinanza;
- qualsiasi danno derivante dall'esecuzione dell'intervento dovrà essere riparato a cura e spese del richiedente;
- l'autorizzazione rilasciata a carattere precario e può essere revocata, per sopravvenute esigenze, dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento; in tal caso l'interessato dovrà dare corso immediatamente allo sgombero del suolo pubblico;
- l'impresa Sole Immomec spa dovrà provvedere a propria cura e spese alla collocazione della necessaria cartellonistica stradale indicante la modifica temporanea della viabilità in loco;
- sono a carico dell'impresa esecutrice i danni a cose e persone che dovessero verificarsi durante il corso dell'occupazione;
- di dare atto che: eventuali variazioni all'istanza presentata e autorizzata dal presente atto dovranno essere preventivamente approvate ed autorizzate nei modi previsti dalla vigente normativa in materia e di ogni danno verso terzi sarà ritenuto responsabile il titolare del presente provvedimento di autorizzazione, che dovrà osservare tutte le leggi vigenti in materia;
- gli addetti all'esecuzione dell'intervento dovranno indossare indumenti e vestiario ad alta visibilità;
- dovrà essere sempre assicurato il passaggio dei mezzi di soccorso.

TRASMETTE

Copia della presente ordinanza, per conoscenza e per quanto di competenza alla Stazione Carabinieri di Sabbio Chiese, alla Polizia Locale di Valle Sabbia, alla ditta Sole Immomec spa ed alla società Unareti spa.

Manda a dare comunicazione della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione per giorni 15 sul sito www.comune.provagliovalsabbia.bs.it e mediante l'apposizione di cartelli indicatori di cui all'art. 14 del citato D.Lgs. 285/92.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e dell'art. 74 del D.P.R. 495/92.

U

COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA
Comune di Provaglio Val Sabbia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0001282/2026 del 30/04/2026

Firmatario: MARCO ALIONI

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza al pubblico.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 7, 21, 27 e 146 del codice della strada.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Marco Alioni
(documento firmato digitalmente)